



**Camera di Commercio  
Terni**

**REGOLAMENTO  
PER LA PUBBLICAZIONE DEGLI ATTI NEL SITO INFORMATICO  
DELLA CAMERA DI COMMERCIO DI TERNI**

(approvato con Delibera del Consiglio Camerale n. 5 del 28.04.2011 e aggiornato con Delibera di Giunta camerale n. 133 del 20.12.1012)

**Capo I  
(Disposizioni generali)**

**Articolo 1  
(Oggetto del Regolamento)**

1. Il presente Regolamento disciplina, ai sensi dell'art. 32 della legge 18 giugno 2009 n. 69, dell'articolo 62 del R.D. n. 2011/1934, i modi, le forme ed i limiti di pubblicazione degli atti della Camera di Commercio I. A.A. di Terni.

2. Ai sensi della richiamata normativa, gli obblighi di pubblicazione di atti e provvedimenti amministrativi aventi effetto di pubblicità legale si intendono assolti con la pubblicazione nel sito informatico della Camera di Commercio di Terni.

**Articolo 2  
(Efficacia delle pubblicazioni)**

1. Ai sensi dell'articolo 62 del R.D. n. 2011/1934 la pubblicazione delle deliberazioni di Giunta e di Consiglio rappresenta la fase integrativa dell'efficacia di detti provvedimenti. Essi, pertanto, salvo se diversamente stabilito dalla legge o dal provvedimento stesso, sono efficaci a partire dal giorno successivo alla scadenza della pubblicazione.

2. Salvo se diversamente stabilito dalla legge o dal provvedimento stesso, le determinazioni dirigenziali e presidenziali sono immediatamente efficaci e, per esse, la pubblicazione ha funzione di pubblicità notizia.

3. Per tutti gli altri atti o provvedimenti, in assenza di diversa indicazione, l'inserimento sul sito, nella sezione "pubblicità notizia", ha valore di mera informazione.

**Articolo 3  
(Principi e modalità)**

1. La Camera di Commercio di Terni garantisce che nella pubblicazione dei propri atti e provvedimenti amministrativi siano rispettati i principi di:

- a) chiarezza;
- b) sicurezza;
- c) completezza;
- d) continuo aggiornamento;
- e) accessibilità tramite gli strumenti informatici, nel rispetto del presente regolamento;
- f) compatibilità con il diritto alla riservatezza dei dati personali, in particolare di quelli giudiziari e sensibili, conformemente ai principi di pertinenza, non eccedenza, temporaneità

ed indispensabilità rispetto alle finalità perseguite, stabiliti dal Codice sul trattamento dei dati personali (D. Lgs. n. 196/2003).

2. Gli atti ed i provvedimenti destinati ad essere pubblicati nel sito informatico sono redatti imitando il contenuto relativo a dati personali nella misura minima indispensabile alla finalità da raggiungere. In particolare gli stessi possono contenere dati sensibili o giudiziari solo se strettamente indispensabili e solo se essi siano pertinenti al contenuto del provvedimento e non eccedenti rispetto al fine che con esso si intende perseguire. In ogni caso i dati concernenti lo stato di salute e la vita sessuale non possono essere contenuti in atti destinati ad essere pubblicati all'Albo camerale informatico.

#### **Articolo 4** **(Responsabile della pubblicazione)**

1. La pubblicazione delle delibere di Giunta o di Consiglio è disposta dal Segretario Generale con le forme e le modalità di cui al presente regolamento.
2. La pubblicazione delle determinazioni è disposta, con le modalità e le forme previste dal presente regolamento, dal dirigente competente ad adottarle.
3. Il Segretario Generale o il dirigente, nel corso degli adempimenti finalizzati alla pubblicazione degli atti, verifica che i dati da pubblicare di cui all'articolo 3 comma 2 siano necessari, pertinenti e non eccedenti rispetto agli obblighi e alle finalità perseguite.

#### **Capo II** **( Pubblicazione sull'albo informatico camerale)**

#### **Articolo 5** **(Modalità di pubblicazione)**

1. La pubblicazione degli atti viene realizzata mediante l'inserimento dei medesimi nell'Albo camerale informatico (nel prosieguo anche "Albo"), secondo le modalità contenute nel Capo II del presente Regolamento.
2. L'Albo contiene: gli estremi del provvedimento (data e numero di adozione, oggetto), il testo e gli allegati non esclusi dalla pubblicazione.
3. La pubblicazione può avvenire integralmente, per estratto o con la sola indicazione dell'oggetto. Nel primo caso, che costituisce la regola generale, sarà pubblicata la copia dell'originale del documento, compresi gli allegati. Qualora invece vi siano esigenze di riservatezza, la pubblicazione avverrà per estratto, ossia avendo cura di omettere i riferimenti fatti nell'atto a particolari situazioni di disagio o a dati, anche di natura parasensibile, che possano comportare la lesione del diritto alla riservatezza di terzi. Nel caso di atti esclusi dalla pubblicità, l'atto verrà inserito nell'Albo con la sola indicazione dell'oggetto, privo di riferimenti personali.
4. La Camera di Commercio di Terni garantisce che, durante il periodo di pubblicazione, i documenti pubblicati in formato elettronico siano liberamente consultabili col semplice accesso al sito medesimo.
5. Sono fatte salve altre eventuali modalità di pubblicazione che potranno essere previste da specifiche norme di legge o regolamentari.
6. Per migliorare la reperibilità e la consultazione degli atti di cui all'articolo 6, l'Albo camerale on line è accessibile dalla home page del sito camerale [www.tr.camcom.gov.it](http://www.tr.camcom.gov.it), con l'apposito link denominato "Albo camerale on line".
7. Il documento pubblicato deve contenere l'indicazione del periodo di pubblicazione.
8. La Camera di Commercio di Terni garantisce che le informazioni pubblicate sul sito corrispondano e siano conformi a quelle contenute nei provvedimenti amministrativi originali.

#### **Articolo 6** **(Documenti soggetti a pubblicità pubblicati sull'albo informatico camerale)**

1. Fatto salvo quanto previsto dagli articoli 5 e 8, in tema di limiti alla pubblicazione, sono pubblicati nell'albo camerale
  - le deliberazioni del Consiglio e della Giunta della Camera di Commercio di Terni;

- le determinazioni dirigenziali e presidenziali della camera di Commercio di Terni,
- gli atti camerali che, per legge, devono essere portati a conoscenza della generalità dei cittadini,
- gli atti, i documenti, le informazioni ed i dati che, in virtù di disposizioni di legge o regolamentari, siano soggetti a pubblicazione;

2. Nel caso la pubblicazione avvenga per estratto la formula di pubblicazione da inserire nell'atto è la seguente: "Il presente atto è pubblicato per estratto nell'albo informatico della Camera di Commercio di Terni".

### **Articolo 7** **(Modifiche e correzioni agli atti pubblicati)**

1. Qualora debbano essere apportate modifiche e/o rettifiche agli atti pubblicati, queste devono essere pubblicate separatamente rispetto all'atto che deve continuare ad apparire sul sito web nella sua versione originaria.

### **Articolo 8** **(Atti esclusi dalla pubblicità)**

1. La pubblicazione di documenti su <http://www.tr.camcom.gov.it> deve avvenire nel rispetto della normativa in materia di protezione dei dati personali.

2. La pubblicazione è esclusa, con riferimento ai bandi relativi a procedure selettive, per i documenti amministrativi contenenti informazioni di carattere psicoattitudinale, nonché per tutti i casi di sottrazione o di differimento dell'accesso individuati dalla legge o da disposizioni attuative della stessa.

3. Non sono soggetti a pubblicità atti che contengono informazioni che, pur costituendo dato comune ai sensi del d. lgs 196/03, non possono essere divulgati per motivi di riservatezza degli interessati e dei terzi. A puro titolo esemplificativo, non sono soggetti a pubblicità i seguenti atti:

- Gli atti dirigenziali riguardanti il personale della Camera di Commercio di Terni, sia esso in servizio o in quiescenza;
- Le ordinanze di ingiunzione emesse ai sensi della legge n. 689/81;
- Gli atti non conclusivi di procedimenti amministrativi (c.d. atti endoprocedimentali), con l'eccezione di quelli la cui pubblicazione sia prevista da leggi o regolamenti o per disposizione del soggetto competente all'adozione dell'atto;
- Gli atti aventi rilevanza meramente interna (es. autorizzazioni e liquidazioni di spesa, rimborsi ecc.);
- Gli atti che contengono dati relativi a documentazione amministrativa, tecnico-scientifica, progettuale o curriculare, presentata da terzi e utilizzata dalla Camera, dalla cui divulgazione possa derivare, relativamente all'attività professionale, commerciale, industriale, economica o patrimoniale di persone, gruppi o imprese un pregiudizio alla riservatezza o alla posizione professionale degli interessati;
- Atti che contengono informazioni tecniche concernenti imprese pubbliche o private, la cui divulgazione possa dare luogo ad indebita concorrenza, ovvero relative a progetti, studi e realizzazioni tutelati dalla normativa in tema di brevetto;
- Atti defensionali relativi alla difesa tecnica in giudizio dell'ente ed atti tecnici preordinati ad attività legali (es. precontenzioso, contenzioso, consulenze, pareri ecc.);
- Atti, diversi dalle delibere, che promuovono azioni di responsabilità civile, penale, amministrativa o contabile ad atti che attengono a rapporto o denunce agli organi giudiziari o alla Corte dei Conti, quando siano nominativamente individuati soggetti per i quali si configuri la sussistenza di responsabilità civile, penale, amministrativa o contabile;
- Denunce di terzi che abbiano fatto nascere un'indagine o un'ispezione degli uffici camerali nei confronti del denunciato;
- Le determinazioni relative ai procedimenti del Registro Informatico dei Protesti.

La formula da inserire negli atti esclusi dalla pubblicazione è la seguente: "il presente atto non è pubblicato sul sito informatico della Camera in quanto rientrante fra quelli la cui pubblicazione è esclusa dalla legge o dal regolamento camerale per la pubblicazione degli atti".

**Articolo 9**  
**(Procedure di pubblicazione e tempo di permanenza dei dati)**

1. La pubblicazione è curata dall'Ufficio Segreteria della Camera di Commercio di Terni con le modalità previste nel presente Regolamento.
2. Il Segretario Generale può autorizzare altri uffici della Camera di Commercio alla procedura di pubblicazione all'Albo, limitatamente agli atti di relativa competenza, attraverso le postazioni per l'accesso al sistema informatizzato.
3. Nei 15 giorni successivi a quello in cui è adottato, l'Ufficio Segreteria provvede all'inserimento dell'atto nell'albo informatico. La durata della pubblicazione è stabilita ordinariamente in 7 giorni, fatta salva diversa richiesta del dirigente competente ad adottare il documento da pubblicare. Il computo dei giorni decorre dal giorno successivo a quello della pubblicazione e nel computo rientra anche il giorno finale, tenuto conto di sabati, domeniche e festività. Qualora il termine finale cada in un giorno non lavorativo, il termine stesso è prorogato in modo tale da comprendere il primo giorno feriale successivo.

**Articolo 10**  
**(Pubblicazione per conto di terzi)**

1. La Camera di Commercio di Terni provvede alla pubblicazione di atti emanati da altri enti pubblici solo se prevista da espressa disposizione di legge e/o di regolamento. In tal caso gli atti da pubblicare, se per essi la pubblicazione sia richiesta a fini di pubblicità legale, devono essere trasmessi alla Camera di Commercio unitamente ad una nota nella quale devono essere indicati:
  - gli estremi dell'atto da pubblicare;
  - il numero di copie dell'atto trasmesse;
  - il termine iniziale e finale di pubblicazione richiesti;
  - la norma di legge e/o di regolamento che prevede la pubblicazione dell'atto anche da parte della Camera di Commercio;
  - l'eventuale termine d'urgenza per la restituzione dell'atto a pubblicazione avvenuta.
2. Il personale preposto alla tenuta dell'albo provvede, di norma, alla restituzione dell'atto pubblicato entro i dieci giorni lavorativi successivi al termine finale di pubblicazione, salvo il caso che non sia stata richiesta la restituzione d'urgenza.
3. Al di fuori del caso di cui al comma 1, l'eventuale pubblicazione di atti di terzi sul sito camerale avrà natura di mera pubblicità notizia.

**Capo III**  
**(Disposizioni finali)**

**Articolo 11**  
**(Conformità del sito alle necessità dei cittadini diversamente abili)**

1. La Camera di Commercio I. A. A. di Terni garantisce che, nella pubblicazione dei propri atti e provvedimenti amministrativi, sia tutelato e garantito anche il diritto di accesso ai servizi informatici e telematici dell'Ente da parte dei cittadini diversamente abili, in ottemperanza al principio di uguaglianza ai sensi dell'articolo 3 della Costituzione e secondo il principio di universalità di accesso al Web definito nelle linee guida sull'accessibilità dei siti Web del Consorzio mondiale del Web (W3C). A tale scopo il sito Internet camerale è costruito in conformità di quanto previsto dalla L. 9 gennaio 2004, n. 4, "Disposizioni per favorire l'accesso dei soggetti disabili agli strumenti informatici" e dal relativo Regolamento di attuazione approvato con DPR 75/2005.

**Articolo 12**  
**(Sicurezza e inalterabilità dei dati pubblicati)**

1. La Camera di Commercio I. A. A. di Terni garantisce che i dati pubblicati sul proprio sito presentano caratteristiche di sicurezza ed inviolabilità conformi alle misure previste dagli artt. 31 e seguenti del D. Lgs. n. 196/2003 e ss.mm.ii. e dall'art. 51 del D. Lgs. n. 82/2005 e ss.mm.ii. In particolare qualsiasi documento dovrà essere scaricabile dall'utente privato in un formato tale da impedire qualsiasi alterazione del medesimo.

**Articolo 13**  
**(Norme transitorie e finali)**

1. Il presente Regolamento sarà pubblicato sul sito internet della Camera di Commercio ed entrerà in vigore contestualmente all'efficacia della delibera che lo approva.
2. La Camera di Commercio di Terni avrà 120 giorni di tempo per adeguare il contenuto del proprio sito Internet alle previsioni contenute nel presente Regolamento.
3. Qualora se ne presentasse la necessità, il presente Regolamento potrà essere modificato e/o integrato con apposita deliberazione del Consiglio camerale ai sensi dell'art. 8 dello Statuto della Camera di Commercio di Terni.<sup>1</sup>

---

<sup>1</sup> Nota redazionale. Ai sensi del combinato disposto dell'art. 9 e dell'art. 13, comma 1, let. i) del vigente Statuto della Camera di commercio di Terni, approvato con deliberazione del Consiglio camerale n. 16 del 29.11.2011, la competenza a modificare o integrare il presente regolamento è attribuita alla Giunta camerale.